



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

ALLEGATO PRODOTTO - PER OPERAZIONI SUI DERIVATI Edizione 2004

Il presente Allegato, insieme con qualunque relativo Supplemento, integra le Disposizioni Generali facenti parte di qualunque Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie basato sul modello pubblicato dalla FBE/ Federazione Bancaria dell'Unione Europea.

1. **Scopo, ambito di applicazione**

(1) Scopo. Lo scopo del presente Allegato (di seguito denominato "l'Allegato Derivati") è di disciplinare le Operazioni (di seguito denominate le "Operazioni sui derivati") che sono (a) operazioni fuori borsa, comprese, a titolo esemplificativo, operazioni *forward*, *swap*, opzioni, *cap* e *floor*, *collar*, qualunque combinazione di queste operazioni e qualunque altra operazione analoga, l'oggetto del quale sia (i) lo scambio di somme di denaro denominate in valute differenti, (ii) la consegna o la cessione di valute, titoli, strumenti finanziari, beni reali, metalli preziosi, energia (inclusi, a titolo esemplificativo, gas ed elettricità) o qualunque altra attività, (iii) il pagamento di denaro, nel caso in cui l'obbligo di effettuare tale pagamento o l'importo dello stesso fossero subordinati a eventi o circostanze collegati al mercato, al credito o di altro tipo, (inclusi, a titolo esemplificativo, il livello dei tassi di interesse o di cambio, *spread* di valore, prezzi, indici di borsa o economici, statistiche, condizioni atmosferiche, condizioni economiche o qualunque altra misurazione), (iv) qualunque combinazione delle summenzionate operazioni, o (b) qualunque operazione di cui alla Sezione 1(2)(a) del presente Allegato.

(2) Ambito di applicazione. Nel caso in cui il presente Allegato faccia parte di un Contratto Quadro tra due parti, tale Contratto Quadro (compreso il presente Allegato) si applicherà a qualunque Operazione sui derivati fra tali parti che sarà effettuata da ciascuna parte tramite l'Ufficio Contabilizzante specificato in tale Contratto Quadro in relazione alle Operazioni sui derivati

e che o (a) è stato stipulata subordinatamente ai termini di tale Contratto Quadro (sia nel caso in cui l'operazione sia del tipo di cui alla Sezione 1(1)(a) del presente Allegato, sia nel caso in cui non lo sia), o (b) è un'Operazione in Valuta Estera nel caso in cui le parti abbiano specificato, nella Sezione 2 delle Disposizioni Speciali, che il Supplemento per le Operazioni in Valuta Estera sarà incluso nel presente Allegato, o (c) è di un tipo specificato nelle Disposizioni Speciali come tipo al quale si applica il presente Allegato.

2. **Altra Documentazione Standard di Mercato**

Nel caso in cui le parti abbiano incluso - in tutto o in parte, nelle Disposizioni Speciali, nella Conferma o in altro documento -, una Documentazione Standard di Mercato di qualunque tipo nei termini di un'Operazione, tale documentazione (o le parti dello stesso/degli stessi), incluso(i) in questo modo, si applicherà a tale Operazione. Al fine di evitare ogni dubbio, i termini di tale Documentazione Standard di Mercato saranno interpretati - salvo quanto diversamente concordato dalle parti - in conformità con la legge applicabile al Contratto Quadro concordata dalle parti nella Sezione 4 delle Disposizioni Speciali. Con "Documentazione Standard di Mercato" si intende una documentazione (compresa, a titolo esemplificativo, una documentazione di qualunque tipo pubblicata da un'associazione membro di FBE o da una associazione di industriali) che espone i termini e le caratteristiche tecniche di diversi tipi di Operazioni e che potrà includere una o più definizioni, elenchi di definizioni, appendici (compresi, a titolo esemplificativo, modelli di Conferma) o disposizioni per l'uso in relazione ad altri contratti quadro standard di mercato.

3. **Disposizioni sul Margine**

Qualunque obbligazione delle parti di trasferire contanti o Titoli in qualità di Margine in relazione a determinate

circostanze dovrà essere eseguita ai sensi dell'Allegato sul Mantenimento del Margine applicabile o di qualunque altra norma da concordarsi separatamente.

4. Definizioni comuni ai Supplementi del presente Allegato

- ❑ Con “Agente Calcolante” si intende la parte o qualunque altra parte terza specificata come tale in relazione all’Operazione pertinente; tutti i calcoli, adeguamenti, determinazioni, stime, previsioni o selezioni saranno effettuati dall’Agente Calcolante in buona fede e in modo ragionevole;
- ❑ Con “Valuta di Regolamento in Contanti” si intende l’euro, salvo quanto diversamente concordato.
- ❑ Con “Data di Efficacia” si intende la data concordata come tale fra le parti in relazione all’Operazione pertinente, in mancanza di tale accordo, la Data di Contrattazione; la Data di Efficacia è il primo giorno del periodo di durata dell’Operazione e non sarà soggetta ad adeguamenti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, salvo quanto diversamente specificato dalle parti;
- ❑ Con “Borsa Valori” si intende la(e) borsa(e) valori o il(i) sistema(i) dei cambi regolamentati o organizzati per qualunque attività sottostante o qualunque misurazione sottostante di un’Operazione, concordata come tale tra le parti. La presente definizione sarà soggetta a qualunque modifica eventualmente concordata in qualunque Conferma o concordata tra le parti in un documento separato (incluso qualunque Supplemento applicabile) o concordata altrimenti.
- ❑ Con “Giorno Lavorativo di Borsa” si intende un giorno in cui la/e Borsa/e è/sono aperta/e per la contrattazione. Nel caso in cui, qualunque data di pagamento o di consegna, qualunque data di determinazione o valorizzazione, qualunque data di inizio o di risoluzione o qualunque data di esercizio, concordata fra le parti e ritenuta un Giorno Lavorativo di Borsa, non sia tale, si applicheranno le disposizioni della Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, a condizione che ai fini dell’applicazione di quelle disposizioni, i riferimenti al “Giorno Lavorativo” devono essere interpretati come riferimenti ad un “Giorno Lavorativo di Borsa”.
- ❑ Con “Convenzione sulla Turbativa di Mercato” si intende qualunque disposizione inclusa in qualunque Conferma o concordata tra le parti in un documento separato (incluso qualunque Supplemento applicabile) o altrimenti, che prevede le conseguenze di un Caso di Turbativa di Mercato che si verifica o è ancora in atto al Momento della Valorizzazione a qualunque Data di Valorizzazione;
- ❑ Con “Caso di Turbativa di Mercato” si intende - in relazione a qualunque attività o misurazione sottostante di un’Operazione sui derivati e nella misura in cui tale attività o misurazione sottostante sono soggetti a quotazioni -, la situazione in cui l’Agente Calcolante accerta - durante il periodo di tempo di mezz’ora che termina al Momento della Valorizzazione pertinente - qualunque sospensione di quotazioni o qualunque restrizione concreta alla negoziazione (in particolare, a causa di movimenti dei prezzi superiori ai limiti consentiti da qualunque borsa(e) pertinente (i), o qualunque banca centrale pertinente o qualunque organismo di mercato o altro), sulla(e) borsa(e) pertinente(i), dell’attività o misurazione sottostante, o, a seconda dei casi, di qualunque contratto *future* o opzione, relativo all’attività o misurazione sottostante. La presente definizione sarà soggetta a qualunque modifica eventualmente concordata in qualunque Conferma o eventualmente concordata fra le parti in un documento separato (incluso qualunque Supplemento applicabile) o altro.
- ❑ Con “Data di Regolamento” si intende, subordinatamente a qualunque modifica fatta in un Supplemento applicabile e agli adeguamenti fatti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, ciascuna data concordata fra le parti nella quale saranno effettuati pagamenti, consegne o trasferimenti in relazione all’Operazione pertinente;
- ❑ un pagamento sarà “concomitante” nel caso in cui si verifichi come parte di un sistema di consegna-contropagamento o - qualora tale sistema non esistesse o qualora l’uso di tale sistema non fosse consueto nelle circostanze in oggetto -, nel caso in cui si verifichi nello stesso giorno della consegna o trasferimento di valute, titoli, strumenti finanziari, beni reali, metalli preziosi, energia o qualunque altro bene;
- ❑ Con “Data di Risoluzione” si intende la data concordata come tale fra le parti in relazione all’Operazione pertinente, o, in mancanza di tale accordo, l’ultima Data di Regolamento dell’Operazione; la Data di Risoluzione è l’ultimo giorno della durata dell’Operazione e non sarà soggetta ad adeguamenti in conformità con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, salvo quanto diversamente specificato dalle parti;
- ❑ Con “Data di Contrattazione” si intende la data in cui le parti stipulano l’Operazione pertinente;
- ❑ Con “Data di Valorizzazione” si intende, subordinatamente agli adeguamenti fatti in conformità con la Convenzione sulla Turbativa del Mercato applicabile o con la Sezione 3(6) delle Disposizioni Generali, (i) la data - concordata come tale fra le parti - in cui devono essere determinati, in relazione all’Operazione pertinente, i prezzi, tassi di interesse, tassi di cambio, *spread di valore*, indici di borsa o economici, statistiche, condizioni atmosferiche, condizioni economiche o qualunque altra misurazione pertinente, o, in mancanza di tale accordo, (ii) la data specificata in questo modo nel Supplemento applicabile;
- ❑ Con “Momento di Valorizzazione” si intende il momento concordato come tale fra le parti in relazione all’Operazione pertinente, o, in mancanza di tale accordo, la chiusura dell’affare alla Data di Valorizzazione.